



Il Ministro dell'università e della ricerca

PIANO STRAORDINARIO 2020 PER IL RECLUTAMENTO RICERCATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 24, COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE 240/2010

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e in particolare l'articolo 24:

- co. 3, lett. b), che prevede la possibilità di stipulare “*contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri*” (c.d. ricercatori di tipo b);

- co. 5, ai sensi del quale “*nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro*”;

- co. 8, secondo periodo, ai sensi del quale “*Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento*”;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO l'art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativo ai finanziamenti statali di incentivazione attribuibili all'Università degli studi di Trento;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e in particolare, l'art. 1:

- comma 400: *“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università”*;

- comma 401, lettera a) *“A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:*

a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università”;

VISTO il d.m. 8 marzo 2019 (prot. n. 204), come modificato dal d.m. 27 marzo 2020 (prot. n. 2), con il quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie delle risorse destinate all'attuazione del piano straordinario 2019 di reclutamento di ricercatori di tipo b);

VISTO il d.m. 8 agosto 2019 (prot. n. 738), con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2019;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, e in particolare l'articolo 6:

- co. 5-*sexies*, il quale dispone che l'applicazione delle misure di sostegno di cui all'art. 1, co. 401, della l. 145/2018 *“è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:*

a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università” (...);

- co. 5-*septies*: *“Per le finalità di cui al comma 5-*sexies*, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”, di cui 96,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 sono pertanto destinati all'assunzione di ricercatori di tipo b);*



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri per l'utilizzo delle suddette risorse, pari complessivamente a 96,5 milioni a decorrere dall'anno 2021, destinate al piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di tipo b);

VISTO il d.P.C.M. 3 settembre 2019, concernente l'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018;

TENUTO CONTO che il sopraindicato finanziamento consente l'assunzione di un numero di ricercatori di tipo b) complessivamente pari a 1.607, cui riconoscere un trattamento economico, ai sensi dell'art. 24, co. 8, della legge 240/2010, pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento per un costo unitario annuo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, pari a circa € 60.027 annui, nonché di cofinanziare il costo del successivo eventuale accesso alla posizione di professore di seconda fascia;

DECRETA

Articolo 1 (Assegnazione risorse)

1. A valere sulle risorse stanziare dall'articolo 6, comma 5-*sexies*, lett. a), e comma 5-*septies*, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, pari a 96,5 milioni di euro a decorrere dell'anno 2021, sono assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", risorse destinate all'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (ricercatori di tipo b), il cui trattamento economico è determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a circa € 60.027 annui.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le Istituzioni per il finanziamento complessivo di **1.607 posti** di ricercatore di tipo b) secondo i seguenti criteri:
 - a) **437 posti** sono attribuiti in relazione alla dimensione dell'Istituzione, data dalla media dei docenti in servizio al 31/12/2010 e al 31/12/2019, come indicato nella seguente tabella:

Media docenti (31/12/10; 31/12/19)	Posti Ricercatore b)
fino a 99	2
da 100 a 199	3
da 200 a 299	4
da 300 a 449	5
da 450 a 599	6
da 600 a 849	7
da 850 a 1.099	8
da 1.100 a 1.399	9
da 1.400 a 1.799	10



Il Ministro dell'università e della ricerca

da 1.800 a 2.199	11
da 2.200 a 2.599	12
da 2.600 a 2.999	13
da 3.000 a 3.399	14
da 3.400	15

- b) **700 posti** sono ripartiti fra le Istituzioni in proporzione alla somma degli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso (peso 90%) utilizzati nel riparto della quota costo standard dell'FFO 2019 e il numero di borse di dottorato del XXXIV ciclo (peso 10%) utilizzato nel riparto del fondo per le borse *post-lauream* del FFO 2019;
- c) **235 posti** sono ripartiti fra le Istituzioni in base al valore dell'indicatore della qualità della ricerca IRFS concernente la VQR 2011-2014;
- d) **235 posti** sono ripartiti in proporzione al numero di ricercatori di tipo b) in servizio al 31/12/2019 in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale moltiplicato per un coefficiente che tiene conto del rapporto tra la somma degli studenti di cui alla lettera b) e il numero di docenti in servizio al 31/12/2019, secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

rapporto studenti/docenti (X)	coeff. moltiplicativo
$X < 15$	1
$15 \leq X < 30$	1,5
$X \geq 30$	2

Articolo 2
(Utilizzo delle risorse assegnate)

- Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022.
- La quota parte di risorse assegnate e eventualmente non utilizzate ai sensi del comma 1:
 - per l'anno 2021 resta nella disponibilità del fondo di finanziamento ordinario dell'Istituzione interessata;
 - a decorrere dall'anno 2022 è recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per una somma equivalente a 1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate secondo quanto previsto al comma 1 e seguendo progressivamente l'ordine di cui alla tabella 1.
- Nel caso in cui i ricercatori assunti ai sensi del comma 1, avendo conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e all'esito della positiva valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, accedano alla posizione di professore di seconda fascia, le risorse attribuite vengono utilizzate dall'Istituzione come cofinanziamento del costo di tale posizione. Diversamente, le risorse che si rendessero disponibili al termine del contratto sono utilizzate



Il Ministro dell'università e della ricerca

dalla stessa Istituzione per il reclutamento di nuovi ricercatori di tipo b), da effettuare non oltre il 30 novembre dell'anno successivo al termine stesso, pena l'applicazione di quanto previsto al comma 2, lett. b.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi



Il Ministro dell'università e della ricerca

TABELLA 1 - ASSEGNAZIONE POSTI E RISORSE RICERCATORE DI TIPO B)

ATENEO	BASE (lett. a)	STUDENTI (lett. b)	VQR 2011/2014 (lett c)	RTB con ASN pesati con studenti/docenti (lett d)	TOTALE (*)	% risorse assegnate	IMPORTO ATTRIBUIBILE A DECORRERE DAL 2021
a	b	c	d	e	f=b+c+d+e	g=f/ tot f	h =g x € 60,027 (**)
Roma La Sapienza	15	49,0496	15,8076	9,2721	89	5,54%	5.344.436
Bologna	13	40,5151	14,2198	15,8134	84	5,23%	5.044.182
Napoli Federico II	13	32,5958	10,6368	16,1945	72	4,48%	4.323.584
Torino	11	32,5340	9,5586	12,1935	65	4,04%	3.903.236
Padova	12	30,4326	11,2241	10,9868	65	4,04%	3.903.236
Milano	11	28,4675	9,7908	12,3840	62	3,86%	3.723.086
Firenze	11	23,2323	8,1671	7,8115	50	3,11%	3.002.489
Milano Politecnico	9	22,9720	6,3101	6,6048	45	2,80%	2.702.240
Pisa	10	19,5195	6,3581	7,3669	43	2,68%	2.582.141
Palermo	10	17,6752	6,4171	5,0171	39	2,43%	2.341.942
Bari	10	18,1876	5,7211	4,1915	38	2,36%	2.281.892
Genova	9	14,9817	5,4032	7,4939	37	2,30%	2.221.842
Roma Tor Vergata	10	14,9495	6,1170	4,4455	36	2,24%	2.161.792
Catania	9	16,4024	4,9480	4,9536	35	2,18%	2.101.742
Milano Bicocca	8	16,6783	4,5129	5,1441	34	2,12%	2.041.693
Torino Politecnico	8	14,6402	3,8972	5,9697	33	2,05%	1.981.643
Salerno	8	15,7828	4,3280	4,1280	32	1,99%	1.921.593
Roma Tre	8	14,8613	3,8536	4,2550	31	1,93%	1.861.543
Perugia	8	11,1015	4,6664	3,8105	28	1,74%	1.681.394
Parma	8	12,3849	3,8590	3,5564	28	1,74%	1.681.394
Napoli II	8	11,1905	4,0203	3,5564	27	1,68%	1.621.344
Messina	9	9,4522	4,1379	4,3820	27	1,68%	1.621.344
Pavia	8	10,7279	4,4807	3,3024	27	1,68%	1.621.344
Verona	7	11,5236	3,7563	4,0010	26	1,62%	1.561.294
Cagliari	8	9,4684	3,8199	4,5091	26	1,62%	1.561.294
Modena e Reggio Emilia	7	11,7118	3,5938	3,3659	26	1,62%	1.561.294
Trento	7	9,4449	3,2749	4,2550	24	1,49%	1.441.195
Venezia Cà Foscari	6	10,1047	2,8474	4,1915	23	1,43%	1.381.145
Siena	7	7,9392	3,5405	3,2389	22	1,37%	1.321.095
Calabria	7	10,4542	3,6723	1,3337	22	1,37%	1.321.095
Chieti e Pescara	7	10,7362	2,9467	1,7147	22	1,37%	1.321.095
Ferrara	7	9,1433	3,1579	3,1754	22	1,37%	1.321.095
Trieste	7	7,3272	2,9263	3,0484	20	1,24%	1.200.996
Politecnica delle Marche	6	7,0415	2,4553	3,0484	19	1,18%	1.140.946
Salento	7	7,3944	2,6942	1,5877	19	1,18%	1.140.946
Udine	7	6,9718	3,0697	2,2863	19	1,18%	1.140.946
L'Aquila	6	6,1146	2,0888	2,1593	17	1,06%	1.020.846
Brescia	6	6,5729	2,4975	2,0958	17	1,06%	1.020.846
Bergamo	5	8,5676	1,5694	2,0322	17	1,06%	1.020.846
Sassari	7	5,5978	2,7112	1,0796	16	1,00%	960.797
Urbino Carlo Bo	5	6,4007	1,2690	3,2177	16	1,00%	960.797
Piemonte Orientale	5	5,8794	1,8887	1,5877	14	0,87%	840.697
Insubria	5	5,1839	1,6574	2,1593	14	0,87%	840.697
NAPOLI Parthenope	5	5,0533	1,2641	1,3972	13	0,81%	780.647
Tuscia	5	4,0652	1,4532	1,9687	12	0,75%	720.597
Napoli L'Orientale	4	4,9187	0,9346	1,6935	12	0,75%	720.597
Foggia	5	4,2794	1,6351	0,7621	12	0,75%	720.597
Bari Politecnico	5	4,1023	1,2345	1,6512	12	0,75%	720.597



Il Ministro dell'università e della ricerca

ATENEIO	BASE (lett. a)	STUDENTI (lett. b)	VQR 2011/2014 (lett c)	RTB con ASN pesati con studenti/docenti (lett d)	TOTALE (*)	% risorse assegnate	IMPORTO ATTRIBUIBILE A DECORRERE DAL 2021 h = g x € 60,027 (**)
a	b	c	d	e	f=b+c+d+e	g=f/ tot f	
Catanzaro	4	4,5243	1,3904	1,3548	11	0,68%	660.548
Macerata	4	4,4498	1,3175	0,6351	10	0,62%	600.498
Basilicata	5	2,6516	1,2185	0,5504	9	0,56%	540.448
Camerino	4	3,3114	1,1179	0,6351	9	0,56%	540.448
Cassino	4	3,0911	1,2945	0,9526	9	0,56%	540.448
Molise	4	3,0634	1,0330	0,8891	9	0,56%	540.448
Reggio Calabria	4	2,0822	1,2518	0,3810	8	0,50%	480.398
Teramo	4	2,6128	0,9655	0,5716	8	0,50%	480.398
Sannio	3	2,0925	0,9668	0,5716	7	0,44%	420.348
Venezia Iuav	3	2,2242	0,7321	1,0161	7	0,44%	420.348
Sant'Anna Pisa	3	0,7007	1,0073	0,5504	5	0,31%	300.249
Normale Pisa	2	0,8273	0,6968	0,4234	4	0,25%	240.199
Stranieri Siena	2	1,0917	0,2178	0,4234	4	0,25%	240.199
Sissa - TS	2	0,6585	0,5598	0,1270	3	0,19%	180.149
IMT Lucca	2	0,3039	0,2007	0,4234	3	0,19%	180.149
Foro Italico	2	1,0349	0,2679	0,1270	3	0,19%	180.149
Stranieri Perugia	2	0,4842	0,2335	0,2117	3	0,19%	180.149
IUSS Pavia	2	0,1857	0,1338	0,2540	3	0,19%	180.149
GSSI	2	0,2786	0,0000	0,5081	3	0,19%	180.149
TOTALE	437	700	235	235	1.607	100,00%	96.500.000

(*) i valori vengono arrotondati solo nel calcolo della assegnazione finale. Il resto dell'arrotondamento del totale è attribuito prioritariamente in modo da minimizzare l'eventuale scostamento negativo rispetto alla assegnazione del piano straordinario 2019 (DM. n. 204/2019), e poi alle Istituzioni con il resto più elevato.

(**) i resti dell'importo totale disponibile vengono aggiunti a quanto attribuito ad ogni Istituzione in modo proporzionale all'indicatore finale (colonna g).